



DECRETO N° 30/2025/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Revoca dell'autorizzazione amministrativa rilasciata a favore della Ditta AUTOTRASPORTI LONGO ROCCO - Modello M1 - Codice Univoco Suap 7174
-----------------	---

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** l'art. 8 comma 11bis della legge 27 febbraio 1998, n. 30 con il quale il Porto di Gioia Tauro è stato classificato nella 2° categoria, classe 1^a, dei porti marittimi nazionali ai fini dell'art. 4 della legge 28/01/1994, n. 84;
- VISTO** il D.P.R. 16 luglio 1998 istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTO** il Decreto del Ministro dei Trasporti del 29 Dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.18 del 23 Gennaio 2007, che sancisce l'estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro ai porti di Corigliano Calabro e Crotone;
- VISTO** il D.M. 5 marzo 2008 con il quale la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa al porto di Taureana di Palmi (RC);
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18.06.2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** Il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 134/2024 del 06/06/2024 di nomina del Segretario Generale f.f.;

CONSIDERATO l'art. 10 comma 4 lett. b) della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 che attribuisce al Segretario Generale l'obbligo di provvedere ad ogni adempimento necessario per il funzionamento dell'Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 comma 3, lett. m) della L. 84/94 e s.m.i. che stabilisce che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree ed i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della propria circoscrizione territoriale sulla base delle disposizioni di legge in materia esercitando, sentito il Comitato Portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;

CONSIDERATO che le Autorità di Sistema Portuale istituite nei maggiori porti nazionali dalla suddetta Legge 84/94, nel quadro del potere di vigilanza attribuito dalla stessa legge, mediante l'emanazione di articolati regolamenti, ai sensi dell'art. 6 co. 4) della medesima Legge, si avvalgono della facoltà di istituire registri per il censimento e l'abilitazione all'esercizio dell'attività prospettata dai soggetti interessati, nel quadro del controllo di tutte le attività che si svolgono nei porti, ove è stabilito che l'iscrizione nel registro di categoria, assentita in esito al procedimento previsto e documentata con il rilascio all'interessato di apposito certificato o attestazione, cui equivale al rilascio del titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività nell'ambito portuale d'interesse, sempre che non siano richiesti ulteriori titoli e permessi di competenza di altra Autorità amministrativa;

CONSIDERATO che, nei porti sede di Autorità di Sistema Portuale, la disciplina delle operazioni portuali, delle concessioni, di tutte le attività economiche private che si esplicano nel porto, e dei relativi rinnovi, sono di competenza delle Autorità stesse, ai sensi della Legge 84/94, nonché la disciplina degli accessi e dei permessi di ingresso in porto, le cui disposizioni contenute nelle Ordinanze locali prevedono, che possono accedere nelle aree portuali di competenza, esclusivamente le persone munite di apposito permesso rilasciato dall'AdSP MTMI;

CONSIDERATO altresì, che il soggetto fisico/giuridico, che accede nell'area portuale demaniale marittima privo del titolo di polizia legittimante l'ingresso e la sua circolazione, risponde dell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, inerente all'inosservanza dei provvedimenti dati in materia di polizia dei porti, poiché le relative strade all'interno dell'ambito portuale, soprattutto nel Porto di Gioia Tauro, non sono aperte alla "circolazione di pedoni, animali e veicoli", di cui alla definizione di "Strada" prevista all'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, ma interdette a coloro che non siano muniti di specifico permesso di accesso per ragioni attinenti alle attività che si svolgono nel Porto e pertanto i trasgressori rimangono soggetti alle violazioni amministrative previste dal C.N., cui compete all'Autorità Marittima (Capitaneria di porto) con funzioni di polizia giudiziaria/amministrativa assicurarne il rispetto;

CONSIDERATO che tra le competenze dell'Autorità di Sistema Portuale rientra anche quella di dare attuazione alla normativa internazionale ed euro-unitaria in tema di sicurezza per le navi ed i porti, contro eventuali azioni illecite intenzionali, con particolare riferimento:

- al Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (cd. Codice ISPS) approvato dalla Conferenza diplomatica dell'Organizzazione marittima internazionale (cd. IMO), in vigore dall'1.07.2004 (richiamato nelle ordinanze in contestazione);

- al Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali avente, avente “come obiettivo principale, l'introduzione e l'applicazione delle misure comunitarie finalizzate a migliorare la sicurezza delle navi adibite al commercio internazionale ed al traffico” (parimenti richiamato nelle ordinanze in contestazione);

- al “Programma nazionale di sicurezza contro eventuali azioni illecite intenzionali”, cd. Piano Nazionale Sicurezza Marittima, approvato con Decreto del Ministro dei Trasporti n. 83/T del 20.06.2007, successivamente sostituito dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 17.03.2022, n. 59, soggetto a revisioni periodiche, da ultimo tramite il D.M. 287 del 20.09.2022, con cui sono regolamentati i controlli di “Background check” cui devono essere sottoposte tutte le persone che accedono agli impianti portuali soggetti alla normativa internazionale di sicurezza dei trasporti marittimi e che stabilmente svolgono un'attività professionale all'interno del porto ovvero a bordo delle navi, mediante la verifica dei relativi precedenti penali;

VISTO l'art. 6, comma 7 del Nuovo Codice della Strada, Decreto Legislativo del 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 17 dell'Ordinanza n. 37/07 del 04/12/2007, di emanazione del Regolamento per la disciplina degli accessi e dei permessi di ingresso nell'ambito portuale di Gioia Tauro e l'art. 16 contenuto nelle rispettive Ordinanze n. 36/10 datata 19/11/2010, n. 05/13 datata 24/04/2013 e n. 36/2022 di emanazione dei Regolamenti accessi nell'ambito dei porti di Crotone, Corigliano Rossano e Vibo Valentia Marina i cui articoli prevedono espressamente, che “i permessi di accesso in porto, possono, comunque, essere sospesi e/o revocati dall'AdSP MTMI in qualsiasi momento, allorché ritenga a suo insindacabile giudizio, siano venute meno, le condizioni e le ragioni che hanno costituito i presupposti per il rilascio dei permessi, compreso l'intuitus personae sotto il profilo della rilevanza dei fatti ai fini della prevenzione di rischi per la sicurezza portuale”;

CONSIDERATO che l'elemento portante di un sistema di sicurezza efficiente, nell'attuale realtà dei porti di Gioia Tauro, Crotone, Corigliano Rossano, Taureana di Palmi e Vibo Valentia Marina, di competenza dell'AdSP MTMI di Gioia Tauro, più che nella repressione dei reati e delle violazioni amministrative, è da individuarsi nell'attività di prevenzione e controllo delle attività imprenditoriali che nei suddetti porti si svolgono, in ragione dell'interesse capitale che lo Stato persegue in materia di lotta antimafia, anche attraverso fatti e vicende solo sintomatici e indiziari, previsti dalla normativa prevenzionistica settoriale, che in relazione al contesto sociale e territoriale risultano rilevanti;

VISTO il Decreto L.vo 6 settembre 2011, n. 159, c.d. Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, novellato dal Decreto legislativo 15 novembre 2012, 218 recante disposizioni integrative e correttive al Codice Antimafia;

RITENUTO che, ai sensi della predetta normativa, l'informativa antimafia può essere richiesta anche per le iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominate, ovvero, al di fuori dei casi individuati dall'art. 83 co. 3, “fascia di esenzione,” la facoltà di richiedere l'informativa antimafia non è preclusa, in situazioni in cui scelte ed indirizzi delle imprese interessate

possano ricevere condizionamento da parte della criminalità organizzata, con un notevole impatto sul tessuto economico portuale e locale;

CONSIDERATO che l'AdSP MTMI a motivo del particolare contesto ambientale in cui si riverbera la propria azione amministrativa, in relazione alla natura ed alla destinazione delle aree portuali e del tipo di operazioni che si esercitano nei porti di propria competenza, sottopone a controlli periodici i settori economici individuati, diretti all'accertamento sulla persistenza o meno dei requisiti previsti dalla normativa settoriale, anche sulla base di eventuali segnalazioni provenienti dalle Forze di Polizia o dall'Autorità Giudiziaria;

CONSIDERATO che un ruolo fondamentale nella formazione del contenuto dell'informativa antimafia è attribuito agli organi della Prefettura i quali, attraverso un coordinamento complessivo ed articolato tra tutte le informazioni ottenute dalle Forze dell'Ordine, verificano la presenza di eventuali tentativi di condizionamento mafioso con riferimento all'operatore economico interessato dal controllo;

VISTA la nota prot. PR_RcutG_Ingresso_0074150_20240704 con la quale, l'AdSP-MTMI ha richiesto attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), le prescritte informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. nei riguardi della **Ditta AUTOTRASPORTI LONGO ROCCO**, con sede legale a Polistena (RC), in Via G. Impastato n. 26 – P.I. 02973300805;

VISTA la nota prefettizia, trasmessa in forma di "riservata amministrativa" - Area I, prot. uscita n. 0030455 del 13/03/2025, acquisita in pari data prot. ADSP-MTMI n. 0007161 E/2025, con la quale la Prefettura di Reggio Calabria ha comunicato che di aver emesso provvedimento antimafia n. 30406 di contenuto interdittivo nei confronti della **Ditta AUTOTRASPORTI LONGO ROCCO**, con sede legale a Polistena (RC), in Via G. Impastato n. 26 – P.I. 02973300805;

VISTO la coerente riconducibilità a quanto previsto all'art. 11 dell'Ordinanza n. 32/13 dell'11/12/2013, di emanazione del Regolamento per la disciplina delle attività Industriali, Commerciali, Artigianali che si esercitano nell'ambito della giurisdizione territoriale di competenza dell'AdSP MTMI, all'interno dei porti di Gioia Tauro, Crotone, Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia Marina, il quale prevede che: non possono essere iscritti nel Registro di cui ai sensi dell'art. 68 del C.N. i soggetti (Legale Rappresentante Soci/Titolari di cariche o qualifiche) che a seguito delle verifiche disposte dall'AdSP MTMI presso la Prefettura competente, nei cui confronti emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 6 del Decreto L.vo 6 settembre 2011, n. 159;

CONSIDERATO che l'AdSP-MTMI ha sottoposto a condizione risolutiva espressa il provvedimento a contenuto autorizzatorio sopra descritto, in forza della quale lo stesso provvedimento amministrativo possa essere revocato in qualunque tempo senza che spetti alcun indennizzo o rimborso, qualora venissero acquisite dalla Prefettura competente, informazioni prefettizie antimafia di carattere interdittivo, ovvero automaticamente ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011, anche dei tentativi di infiltrazione mafiosa, desunti dalla circostanze elencate agli artt. 84 co. 4, e 91 co. 5 e 6 del D.Lgs n. 159/2011 come modificato dal D.Lgs n. 218/2012, a carico della predetta Società/Impresa;

- RICHIAMATO** l'indirizzo giurisprudenziale consolidato in materia, secondo il quale, l'informativa antimafia, emessa ai sensi della normativa settoriale in vigore, prescinde completamente da ogni provvedimento penale a carico degli appartenenti all'impresa (sia pure di carattere preventivo o anche assolutorio) e si giustifica considerando il pericolo dell'infiltrazione mafiosa, che non deve essere immaginifico né immaginario, ma neppure provato, purché sia fondato su elementi presuntivi e indiziari la cui valutazione è rimessa alla lata discrezionalità del prefetto, sindacabile in sede di legittimità solo per manifesta illogicità, incoerenza o inattendibilità. Ciò in quanto l'informativa in parola non risponde a finalità di accertamento di responsabilità, ma ha carattere accentuatamente preventivo-cautelare, con la conseguenza che elementi, i quali in sede penale non siano valsi ad accertare la sussistenza di un reato, ben possono essere suscettibili di diversa valutazione in sede amministrativa al fine di fondare un giudizio di possibilità che l'attività considerata possa subire condizionamenti da soggetti legati alla criminalità organizzata;
- RICHIAMATA** la *ratio* dell'istituto della interdittiva antimafia, che considera una misura volta – ad un tempo – alla salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica Amministrazione: l'interdittiva antimafia comporta che il Prefetto escluda che un imprenditore - pur dotato di adeguati mezzi economici e di una adeguata organizzazione - meriti la fiducia delle Istituzioni (vale a dire che risulti affidabile) e possa essere titolare di rapporti contrattuali con le Pubbliche Amministrazioni o degli altri titoli abilitativi, individuati dalla legge;
- CONSIDERATO** che è estranea al sistema delle informative antimafia, non trattandosi di provvedimenti nemmeno latamente sanzionatori, qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (né – tanto meno – occorre l'accertamento di responsabilità penali, quali il <<concorso esterno>> o la commissione di reati aggravati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991), poiché simile logica vanificherebbe la finalità anticipatoria dell'informativa, che è quella di prevenire un grave pericolo e non già quella di punire, nemmeno in modo indiretto, una condotta penalmente rilevante;
- CONSIDERATO** che lo strumento dell'informativa prefettizia antimafia è funzionale alla peculiare esigenza di mantenere un atteggiamento intransigente contro rischi di infiltrazione mafiosa, determinando l'esclusione dell'operatore economico svolgente l'attività di: **trasporto merci su strada per conto di terzi - Codice Ateco (2007) n. 49.41 - Categoria H;**
- CONSIDERATO** che, nella fattispecie in esame, l'Impresa in argomento è titolare di provvedimenti amministrativi a contenuto autorizzatorio anche non conducenti a rapporti contrattuali con l'AdSP MTMI, i quali risultano abilitativi allo svolgimento delle attività di che trattasi nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'AdSP MTMI di Gioia Tauro, ai sensi dell'art. 67, lett. b) e f) del D. Lgs n. 159/2011;
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. Legge Anticorruzione), la quale individua i settori economici considerati maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa, elencandoli in modo tassativo e nell'ambito dei quali, risulta l'attività di autotrasporti per conto terzi, la cui attività viene esercitata dalla Società in argomento nei porti di competenza dell'AdSP MTMI. La stessa legge, difatti, ha imposto l'esigenza di potenziare gli strumenti a disposizione delle Istituzioni, rendendo operative le "White list" presso le

Prefetture, al fine di sottoporre a controlli periodici i settori economici individuati;

CONSIDERATO che solo mediante la titolarità dell'autorizzazione amministrativa di che trattasi, nonché dei conseguenti permessi di accesso in porto il personale della precitata Società può accedere negli ambiti portuali ricadenti sotto la giurisdizione territoriale dell'AdSP MTMI di Gioia Tauro, ove per le interessenze economiche rilevanti, maggiore è il rischio di infiltrazioni e/o controllo di attività sia in modo diretto che per interposte persone;

RITENUTO sussistere nel caso in esame, per le motivazioni in preambolo, un interesse pubblico prevalente nell'adozione di un provvedimento ablativo finalizzato a contrastare il rischio di infiltrazioni mafiose nell'ambito di attività correlate anche in via indiretta alle funzioni portuali;

CONSIDERATO che il D.Lgs. 159/2011 c.d. Codice Antimafia ha ampliato l'elenco delle situazioni dalle quali è possibile desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa, estendendolo anche ad attività ulteriori rispetto a quelle originariamente contemplate dall'art. 10 L. 575/1965. Difatti, la predetta normativa, oltre a prevedere le fonti da cui possono essere tratte le indicazioni di «infiltrazione mafiosa», indicate dall'art. art. 84, co. 4, D.Lgs. 159/2011, ha conferito al Prefetto il potere di rilevare il pericolo di infiltrazione mafiosa, oltre che da sentenze di condanna non definitiva per reati «strumentali», anche da concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata, (come si ricava dall'art. 91, co. 6, D.Lgs. 159/2011), in ragione della loro suscettibilità ad essere permeabili alle infiltrazioni mafiose, anche per particolari condizioni ambientali e di contesto territoriale ed indipendentemente dal valore dei lavori, in coerenza con le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso che non necessariamente si concreta in fatti univocamente illeciti, potendosi arrestare alla soglia della intimidazione, della influenza e del condizionamento latente di attività economiche formalmente lecite;

CONSIDERATO che l'informativa antimafia interdittiva, quale quella di che trattasi, non consente all'AdSP MTMI di azionare poteri discrezionali di apprezzamento, dovendosi uniformare alle risultanze riportate nel suddetto provvedimento prefettizio, in quanto, la valutazione e la conseguente decisione circa la sussistenza di condizionamenti mafiosi, non può che spettare in via esclusiva al Prefetto, quale massima Autorità provinciale di pubblica sicurezza e di polizia di prevenzione. Pertanto, in dette circostanze, l'AdSP MTMI, è tenuta a ritirare, in confronto del soggetto gravato da indizi di infiltrazioni mafiose, gli atti ampliativi a suo tempo rilasciati, attraverso l'adozione di specifici provvedimenti di natura vincolata;

RITENUTA la circostanza suddetta ostativa ai fini del riconoscimento in capo alla Società in argomento dei requisiti soggettivi per il mantenimento dei permessi di accesso nei porti di competenza dell'AdSP MTMI di Gioia Tauro ai sensi delle Ordinanze n. 37/07 datata 04/12/2007 (porto di Gioia Tauro), n. 36/10 datata 19/11/2010 (porto di Crotone), n. 05/13 datata 24/04/2013 (porto di Corigliano-Rossano) e n. 36/2022 (porto di Vibo Valentia Marina), nonché per il mantenimento della titolarità delle ulteriori concessioni amministrative rilasciate dall'AdSP MTMI di Gioia Tauro;

CONSIDERATO che l'AdSP MTMI, quale amministrazione pubblica non è tenuta dall'onere di comunicazione partecipativa altrimenti prescritta dall'art. 7 Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente ai provvedimenti conseguenti all'acquisizione di informativa antimafia sfavorevole, atteso che

si tratta di procedimento in materia di tutela antimafia, come tale caratterizzato di per sé da riservatezza ed urgenza. Proprio a conferma della vincolatività dell'attività amministrativa successiva all'adozione di una informativa interdittiva, la stessa giurisprudenza ha chiarito come non risulti necessario né la comunicazione di avvio del procedimento né motivare ulteriormente l'atto interruttivo del rapporto se non attraverso un mero rinvio per relationem all'informativa;

VISTO: l'art. 21-*octies*, comma 2, secondo capoverso, della L. 241/90 e s.m.i., in base al quale non è annullabile il provvedimento, per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato;

RITENUTO: dimostrabile *per tabulas* che il contenuto del presente provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, in quanto la Ditta AUTOTRASPORTI LONGO ROCCO, con sede legale a Polistena (RC), in Via G. Impastato n. 26 – P.I. 02973300805 è destinataria di un'informativa prefettizia antimafia di natura interdittiva in ordine all'applicazione della quale non risduano spazi di valutazione discrezionale in capo a questo Ente;

VISTO il "Protocollo di Legalità" sottoscritto in data 21 maggio 2019 tra la Prefettura di Reggio Calabria, l'AdSP MTMI di Gioia Tauro, alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, finalizzato a contrastare l'infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti della predetta Autorità, nelle concessioni per l'uso del demanio marittimo e/o per l'iscrizione al Registro speciale di cui all'art. 68 del C.N., ai sensi della predetta normativa di settore, nonché nel rilascio delle autorizzazioni amministrative per l'esercizio di operazioni e servizi portuali, ovvero, il trasbordo ad altra modalità di trasporto di merci, consistenti in attività complementari, specialistiche ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, ai sensi dell'art. 16 della Legge 84/94;

VISTO il "Protocollo di Legalità" sottoscritto in data 17 maggio 2022 tra la Prefettura di Vibo Valentia, l'AdSP-MTMI, finalizzato a contrastare l'infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti della predetta Autorità, nelle concessioni per l'uso del demanio marittimo e/o per l'iscrizione al Registro speciale di cui all'art. 68 del C.N., ai sensi della predetta normativa di settore, nonché nel rilascio delle autorizzazioni amministrative per l'esercizio di operazioni e servizi portuali, ovvero, il trasbordo ad altre modalità di trasporto di merci, consistenti in attività complementari, specialistiche ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, ai sensi dell'art. 16 della Legge 84/94;

VISTI i "Protocolli di Legalità" sottoscritti rispettivamente in data 26 maggio 2022 tra la Prefettura di Crotone, Cosenza e l'AdSP-MTMI, finalizzati a contrastare l'infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti della predetta Autorità, nelle concessioni per l'uso del demanio marittimo e/o per l'iscrizione al Registro speciale di cui all'art. 68 del C.N., ai sensi della predetta normativa di settore, nonché nel rilascio delle autorizzazioni amministrative per l'esercizio di operazioni e servizi portuali, ovvero, il trasbordo ad altre modalità di trasporto di merci, consistenti in attività complementari, specialistiche ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, ai sensi dell'art. 16 della Legge 84/94;

RILEVATA la portata di natura precauzionale e preventiva che sottende alla ratio delle norme di riferimento, dirette ad evitare la presenza di soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa nell'ambito delle attività portuali ed al fine di garantire una uniformità di comportamento da adottarsi nei confronti delle imprese che versano in tali condizioni;

VISTO l'art. 8,co. 3 lett. r) della Legge 84/94 e s.m.i., in base al quale il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale esercita tutte le funzioni non espressamente attribuite da altri organi della medesima Legge 84/94 e s.m.i;

VISTI gli atti d'ufficio;

DECRETA

è revocata con effetto immediato, per i motivi in premessa all'Impresa Individuale AUTOTRASPORTI LONGO ROCCO, con sede legale a Polistena (RC), in Via G. Impastato n. 26 – P.I. 02973300805 – C.F. LNGRCC90R03G791U, iscritta per l'anno 2025, nel Registro Autotrasportatori GT al n. 811, tenuto dall' AdSP-MTMI di Gioia Tauro la seguente autorizzazione amministrativa come di seguito specificata:

1. · SUAP_7174_MOD_M1_ANNO_2025, prot. ADSP-MTMI n. 0002866 del 30/01/2025;
2. · TUTTE LE ALTRE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE DALL'ADSP-MTMI.

Per l'effetto del presente provvedimento di revoca è interdetto l'accesso del personale e dei mezzi riconducibili all'Impresa Individuale AUTOTRASPORTI LONGO ROCCO, negli ambiti portuali di competenza dell'AdSP MTMI di Gioia Tauro (Porti: Gioia Tauro – Crotone – Corigliano Calabro – Taureana di Palmi – Vibo Valentia Marina).

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. Calabria sezione di Reggio Calabria, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro gg. 60 e 120 dalla data di notifica.

Gioia Tauro, 13/03/2025

IL DIRIGENTE
DELL'AREA DEMANIO - PATRIMONIO - LAVORO
PORTUALE
Dott.PasqualeFARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Pasquale FARAONE

IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea Agostinelli

